

**DELIBERAZIONE 8 SETTEMBRE 2016
481/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE MELE CLAUDIO
NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.),
RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE T0711107**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 8 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i. (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 14/2014/E/eel);
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della

funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. La ditta individuale Claudio Mele (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando, a Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore), il diniego opposto alla richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con riferimento alla pratica di connessione T0711107;
2. il reclamo è stato presentato all'Autorità in data 8 marzo 2016 (prot. Autorità n. 7236 del 9 marzo 2016);
3. l'Autorità ha comunicato, alle parti, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota del 24 marzo 2016 (prot. Autorità n. 9122);
4. il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo con memoria inviata in data 8 aprile 2016 (prot. Autorità n. 10523 dell'11 aprile 2016);
5. in data 12 agosto 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 99/08 (Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA), il soggetto richiedente la connessione può chiedere, al gestore di rete, una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata, al gestore di rete, entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione;
7. il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora, quindi, un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziarne le motivazioni;
8. ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, il preventivo di connessione già accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'*iter* autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentate. Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la sua modifica non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In quest'ultimo caso, quando la richiesta di modifica è

presentata dal richiedente, si applica quanto previsto all'art. 7, comma 5, del TICA;

9. ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TICA, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere, al richiedente, un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE

10. In data 6 maggio 2014, il reclamante presentava, al gestore, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare nel comune di Potenza;
11. in data 19 giugno 2014, il gestore inviava, al reclamante, il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità T0711107;
12. in data 22 agosto 2014, il reclamante presentava, al gestore, una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, prevedendo uno spostamento del sito di installazione dell'impianto di produzione;
13. con nota del 17 settembre 2014, il gestore negava, al reclamante, la modifica del preventivo di connessione di cui alla pratica T0711107, *“in quanto lo spostamento dell'impianto di produzione comporta una modifica del punto di inserimento sulla rete MT esistente”*. Nella suddetta nota il gestore precisava, inoltre, che *“nel caso specifico la modifica richiesta risulta afferente a nuova ubicazione distante dal contesto impiantistico individuato a riscontro della prima istanza. Si ritiene, pertanto, che la richiesta non possa trovare accoglimento, fermo restando la facoltà del richiedente di poter presentare una nuova domanda di connessione”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

14. Il reclamante ritiene non adeguata la motivazione addotta dal gestore a giustificazione del mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione T0711107;
15. al riguardo, il reclamante afferma che una richiesta di delocalizzazione dell'impianto implica, necessariamente, una nuova e diversa ubicazione dell'impianto, e ciò a prescindere dalla distanza dal sito originario;
16. il reclamante evidenzia, inoltre, l'importanza della motivazione quale elemento indispensabile al fine di comprendere l'*iter* logico e tecnico alla base del diniego del gestore;
17. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore:
 - provveda ad emettere un nuovo preventivo di connessione, dando seguito alla richiesta di modifica presentata in data 22 agosto 2014, in relazione alla pratica di connessione T0711107;

- corrisponda gli indennizzi automatici previsti dall'articolo 14, comma 1, e dall'articolo 40, comma 5, del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

18. Il gestore, nella memoria depositata nel corso del procedimento di trattazione del reclamo *de quo*, ritiene di aver adeguatamente motivato il diniego alla modifica del preventivo, considerando sufficiente, a tale scopo, la risposta fornita al reclamante il 17 settembre 2014, nella quale precisava che *“l'accoglimento della richiesta avrebbe comportato una modifica del punto di inserimento sulla rete MT esistente ed inoltre che il nuovo sito di produzione previsto era distante da quello inizialmente individuato”*;
19. al riguardo, il gestore afferma che, a partire dal giugno 2014, ha accolto soltanto le richieste di modifica del preventivo per spostamento del sito che mantenevano inalterato il “tronco di linea” indicato nel preventivo oggetto della richiesta di modifica e che, al contempo, non comportavano un allungamento della linea facente parte dell'impianto di rete da realizzare;
20. afferma, inoltre, il gestore di aver negato la richiesta modifica, poiché, nel caso di specie, l'accettazione di detta richiesta avrebbe comportato – fermo restando il “tronco di linea” indicato nel preventivo precedente – la necessità di realizzare infrastrutture elettriche di entità maggiore rispetto a quelle riportate nel preventivo già emesso (650 metri di linea, anziché i 220 metri previsti nella soluzione tecnica precedente).

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

21. In riferimento alla congruità della motivazione del diniego di modifica di un preventivo di connessione, l'Autorità si è più volte espressa con decisioni adottate ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com che, nel loro insieme, costituiscono, ormai un consolidato orientamento regolatorio. In tal senso, possono in particolare leggersi le deliberazioni 84/2015/E/eel, 85/2015/E/eel, 98/2015/E/eel, 99/2015/E/eel, 100/2015/E/eel, 102/2015/E/eel, 140/2015/E/eel, 547/2015/E/eel e 240/2016/E/eel, tutte sorrette dal medesimo *iter* logico-argomentativo e dalla stessa, univoca, interpretazione della regolazione vigente in materia. Ed infatti, una volta rilevato che ogni modifica del preventivo di connessione, che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, di per sé e necessariamente, anche il cambiamento della soluzione tecnica di connessione, si è poi affermato che il rifiuto opposto dal gestore di rete alla modifica del preventivo, basato esclusivamente sulla circostanza per cui la richiesta di modifica comporta un cambio della soluzione tecnica di connessione, non risulta adeguatamente motivato, in quanto privo di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative, tali da giustificare la mancata emissione di un nuovo preventivo di connessione;

22. ebbene, nella fattispecie in decisione non vi sono ragioni per discostarsi da tale consolidato orientamento, perché le motivazioni addotte dal gestore nella propria nota del 17 settembre 2014, volta a giustificare il rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione nell'ambito della pratica di connessione T0711107, risultano del tutto inadeguate e apodittiche, limitandosi a motivare il diniego, esclusivamente, sul fatto che la richiesta modifica del preventivo comporta “*una modifica del punto di inserimento sulla rete MT esistente*”, come se tale semplice circostanza costituisse un impedimento per l'elaborazione di un nuovo preventivo;
23. peraltro, soltanto nel corso del procedimento di trattazione del reclamo *de quo* il gestore ha precisato che il rifiuto di modificare il preventivo di connessione in questione era dovuto al fatto che, mantenendo inalterato il punto di raccordo dell'impianto di rete da realizzare con la rete esistente (c.d. invarianza del “tronco di linea”), la nuova soluzione tecnica di connessione avrebbe comportato un maggiore sviluppo dell'impianto di rete per la connessione;
24. a tale proposito, non si può fare a meno di osservare che regole di vasta e generale applicazione, come quella – enunciata dal gestore nel corso del presente procedimento – di vincolare la concessione di modifiche del preventivo all'invarianza del “tronco di linea” indicato nel primo preventivo, dovrebbero, nell'ottica della certezza delle regole e della tutela dell'affidamento dei privati, essere rese note *ex ante* agli operatori; va in tal senso anche un recente chiarimento reso dall'Autorità, con il quale si è chiaramente evidenziato come il vincolo di invarianza del “tronco di linea” non possa essere addotto da un gestore di rete come ragione ostativa all'accoglimento di una richiesta di modifica del preventivo di connessione;
25. infine, con riferimento alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto agli indennizzi automatici di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si rileva che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, non è stato rilevato alcun ritardo da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, le suddette richieste di indennizzo, non possono trovare accoglimento

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla ditta individuale Claudio Mele nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione T0711107, limitatamente alla parte in cui si lamenta il mancato accoglimento, da parte di e-distribuzione S.p.a., della richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata in data 22 agosto 2014;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di elaborare, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, un nuovo preventivo di connessione con riferimento alla pratica T0711107, tenendo conto della richiesta di modifica presentata dalla

- ditta individuale Claudio Mele in data 22 agosto 2014 e senza imporre limitazioni *ex ante* sull'invarianza del punto di inserimento nella rete esistente individuato nel primo preventivo;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni